

Prot. n. 2671/A36 del
30/12/2021

ATTI / ALBO

CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA (EX ART. 35 CCNL COMPARTO SCUOLA) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA PSICOLOGICA A.S. 2021/22

FRA

L'Istituto Scolastico C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA con sede legale a Casale M.to (AL) via o. Capello n. 3 di seguito chiamato "ISTITUTO", C.F. 91031570061, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Roberto Grenna, nato a Acqui Terme (AL) il 05/01/1973 e residente ad Alessandria in Via Messina n. 17 C.F. GRNRRT73A05A052L

E

La dott.ssa RAHO ELISABETTA, di seguito chiamato "INCARICATA", C.F. RHALBT86T53E506Z, nata a Lecce il 13/12/1986 e residente ad Alessandria in via Maria Bensi 78, in qualità di PERSONALE M.I.;

Premesso

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

Visto il D.L. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (da qui in poi "Decreto");

Visto il "Regolamento d'istituto per l'affidamento di incarichi a esperti interni o esterni all'istituzione scolastica" (da qui in poi "Regolamento");

Vista la circolare MIUR prot. n. 34815/2017, contenente chiarimenti sulle procedure di reclutamento del personale "esperto";

Vista la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 "Trasmissione del Protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l'attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche";

Visto il "Protocollo d'Intesa tra il MI e il CNOP per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche" allegato alla nota precedente;

Visto l'Accordo Integrativo al protocollo d'intesa nazionale MIUR/CNOP prot. n. 1729 del 22/10/2020;

Vista la Nota USR prot. n. 14933 del 01/12/2020;

Visto l'art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 "c.d. Decreto sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato il PTOF in vigore;

Considerato che il valore lordo della prestazione di cui sopra è di € 800,00 per il periodo dicembre 2021 – agosto 2022 (n. 20 ore a € 40,00 cad.) valori lordi stati omnicomprensivi di qualunque fiscalità;

Vista la determina per l'individuazione di un esperto per incarico di psicologo prot. n. 2670 del 30/12/2021;

Vista la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 14798 del 26/11/2020, cui questa Dirigenza si è adeguata, laddove indica di *"prediligere la candidatura per lo sportello in scuole differenti da quella in cui si resta servizio in deroga all'art. 7 comma 6 decreto 165/2001 considerata l'utenza a cui si rivolge questo particolare servizio"*;

Ritenuto opportuno affidare l'incarico alla figura richiesta ricercandola presso altre II.SS. tramite collaborazione plurima e, in alternativa, mediante contratto di lavoro autonomo;

Considerato che con Avviso prot. n. 2384 del 29/11/2021 veniva indetta procedura di selezione per l'affidamento di incarico per n. 1 psicologo per personale di altre II.SS ed esperti esterni per l'a.s. 2021/22;

Considerato che all'esito della procedura, a seguito di selezione delle candidature da parte della Commissione Tecnica all'uopo nominata in data 20/12/2021, veniva redatta graduatoria provvisoria (prot. n. 2604 del 20/12/2021), con 5 gg. per proporre reclamo che nessun reclamo è pervenuto entro il termine assegnati dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria che è stata resa definitiva dalla disposizione Prot. N. 2643/A36 del 27 dicembre 2021;

Considerato che ad oggi nessun reclamo è stato proposto nei termini avverso la graduatoria provvisoria e che pertanto la medesima è da considerarsi definitiva;

Visto l'art. 35 CCNL Comparto Scuola vigente;

Considerato che la dott.ssa RAHO ELISABETTA è risultata la prima in detta graduatoria;

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante del presente contratto

Si conviene e si stipula quanto segue

1. Obiettivi dell'incarico. L'incaricata dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- *Dare supporto psicologico all'Istituto per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19;*
- *Migliorare la qualità della convivenza all'interno della comunità scolastica;*
- *Fornire un aiuto a studenti e genitori per affrontare le diverse problematiche della scuola, delle relazioni tra compagni o tra studenti e docenti, nonché le difficoltà della crescita al fine di superare le eventuali criticità;*
- *Prestare aiuto ai docenti nelle situazioni di particolare criticità e nella messa in atto di procedure legate alla presa in carico di problematiche socio-psicologiche;*
- *Cercare di rimuovere le situazioni che non permettono corretti comportamenti e inibiscono gli apprendimenti;*
- *Contribuire a facilitare la comunicazione tra le diverse componenti scolastiche.*

2. Oggetto dell'incarico. L'incaricata, a tal fine, dovrà:

- *Fornire supporto psicologico all'utenza dell'Istituto, per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19;*
- *Collaborare con la Dirigenza al fine di prevenire il disagio scolastico e promuovere il benessere e la socializzazione degli studenti, anche tramite coinvolgimento delle famiglie;*

- Ricevere, oltre agli alunni che ne facciano richiesta, anche i genitori e il personale;
- Adottare opportune iniziative, strategie, strumenti per offrire sostegno ai ragazzi in situazione di difficoltà, favorendo in tal modo l'accoglienza e l'integrazione degli studenti;
- Ove rilevasse l'emergenza di comportamenti a rischio dipendenza o la presenza di altre situazioni di particolare gravità, indirizzare alunni e/o genitori ai servizi sanitari di prevenzione e cura del disagio presenti sul territorio: consultorio familiare, Asl, ecc...;
- Mantenere l'assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui, assicurando la rigorosa custodia di eventuali appunti, note, schede riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal GDPR n. 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e Decreto Legislativo n. 196/2003;
- Porre in essere le azioni necessarie al fine di garantire il benessere psicofisico del personale sul posto di lavoro, anche in collaborazione con il medico competente e il servizio di R.S.P.P.;
- Compilare un registro delle presenze e delle attività svolte, debitamente sottoscritto e da consegnare presso gli Uffici di segreteria al termine delle attività stesse.

Il servizio avverrà tramite modalità logistiche e organizzative stabilite con la Dirigenza ed i suoi incaricati, in orario che non interferisca con la prestazione lavorativa, in presenza oppure a distanza in modalità sincrona o asincrona, anche in considerazione dell'evolversi della situazione emergenziale.

3. Compenso. Il compenso massimo onnicomprensivo sarà di € 40,00 lordi onnicomprensivi per ogni ora di servizio, determinato assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il CNOP, l'importo di € 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale.

4. Recesso. L'Istituto si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC o lettera raccomandata A/R. In caso di recesso l'Esperto ha diritto al pagamento da parte dell'Istituto delle sole prestazioni correttamente eseguite o in corso di esecuzione, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

5. Durata. L'impegno totale sarà di n. 20 ore in relazione all'impegno finanziario per il periodo dicembre 2021 AGOSTO 2022.

6. Pagamento. Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato al termine delle 20 ore oggetto del presente contratto, in un'unica soluzione annuale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare documentazione fiscale. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato. Nulla sarà dovuto dall'Istituto all'Incaricata nel caso di mancata esecuzione della prestazione per ragioni non imputabili all'Istituto medesimo.

7. Controlli. L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all'interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata risoluzione e interruzione del rapporto con l'Istituto.

8. Trattamento dei dati personali. Ai sensi del GDPR e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto giuridico che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo dell'elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L'interessato gode dei diritti di cui alla normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

9. Clausola risolutiva espressa. In base al protocollo MI/CNOP e alla nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020, il contratto verrà risolto qualora l'incaricata non rispetti il divieto, per tutta la durata dell'incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo MI/CNOP con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.

10. Autorizzazione della scuola di appartenenza. Il contratto verrà eseguito dietro previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza dell'incaricata, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio (art. 35 CCNL Scuola).

11. Rinvio. Per quanto non espressamente previsto, al presente accordo si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile.

12. Foro competente. Per tutte le eventuali controversie si elegge competente il Foro di Vercelli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casale M.to, 30/12/2021

LA PSICOLOGA INCARICATA
DOTT.SSA RAHO ELISABETTA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
PROF. ROBERTO GRENNÀ